CAMERA DEI DEPUTATI N. **2946**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MORRONE, MOLINARI, ANDREUZZA, GUSMEROLI, LAZZARINI, MARCHETTI

Modifiche alle leggi 4 aprile 1956, n. 212, e 10 dicembre 1993, n. 515, in materia di impiego della lingua italiana nella propaganda e nelle campagne elettorali

Presentata il 29 maggio 2026

ONOREVOLI COLLEGHI ! – La presente proposta di legge interviene sulla disciplina elettorale introducendo il divieto di impiegare, durante lo svolgimento della campagna elettorale, lingue diverse da quella italiana o da quelle tutelate dall'ordinamento. Ciò al fine di arginare la recente tendenza di alcuni candidati di origine straniera a svolgere la campagna elettorale nella propria lingua madre. Un simile comportamento rende di fatto impossibile, per la gran parte del corpo elettorale, comprendere i contenuti delle proposte politiche e degli impegni che tali candidati assumono nei confronti degli elettori.

Come appare evidente, si tratta di un aspetto altamente problematico, alla luce del suo impatto diretto sulla trasparenza del procedimento democratico, che trova nella campagna elettorale il suo momento più significativo. Più in generale, appare evidente il problema della effettiva « tenuta » delle regole nelle quali i consociati si riconoscono, regole che si esplicano anche attraverso l'uso di una lingua condivisa ed espressione delle tradizioni comuni di un Paese. Il diritto ad usare la propria lingua madre e, più in generale, una lingua straniera da parte di chi abbia acquistato la cittadinanza dopo un periodo di residenza prolungata in Italia, seppur garantito in termini generali dall'articolo 21 della Costituzione con riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero, deve confrontarsi e contemperarsi con i caratteri specifici della campagna elettorale, anche in considerazione del fatto che la mancata comprensione degli intendimenti di alcuni can-

didati può incidere sulla corretta espressione della volontà da parte degli elettori.

Alla luce di tali ragioni, la presente proposta di legge modifica la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, con l'intento di preservare l'uso della lingua italiana e delle lingue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, fissando un punto di equilibrio tra i diversi valori su cui si fonda la nostra democrazia. Inoltre, la presente proposta di legge interviene sulla legge 4 aprile 1956, n. 212, la quale reca le norme per la disciplina della propaganda elettorale.

Le modifiche in parola sono altresì volte a impedire, durante lo svolgimento della campagna elettorale, l'utilizzo di una lingua straniera per finalità non consentite dalla legge, che, in ragione dell'idioma impiegato, sarebbero di difficile accertamento.

Il fenomeno sopra descritto appare allarmante e necessita di essere disciplinato, superando l'attuale vuoto normativo. L'assenza di un quadro chiaro di regole e di un divieto espresso è certamente comprensibile poiché si tratta di un problema giunto solo di recente all'attenzione pubblica, a seguito degli ingenti flussi migratori diretti verso il nostro Paese e a causa dell'attuale presenza di cittadini italiani di origine straniera. Come risulta evidente, il tema chiama in causa il generale rispetto delle leggi e delle regole poste alla base della convivenza civile che nella lingua italiana – che si ricorda essere la lingua ufficiale della Repubblica ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 – e nelle altre lingue tutelate trovano una sintesi.

La questione si è recentemente posta in occasione dello svolgimento di un'elezione comunale, ma assume un rilievo generale, collegandosi anche al rischio di un arretramento dei diritti e delle libertà garantiti dal nostro ordinamento ma non riconosciuti in altre culture e tradizioni (si pensi, ad esempio, ai diritti delle donne, come mostra la nota questione del velo). Un quadro normativo chiaro e adeguato alla complessità delle sfide poste dalla stabilizzazione delle persone immigrate sul nostro territorio appare dunque direttamente funzionale a garantire il rispetto delle regole, dei valori costituzionali e dell'identità dei territori e degli abitanti che in essi si riconoscono.

Accanto all'obiettivo della chiarezza e del rispetto delle regole, la presente proposta di legge intende proteggere i valori costituzionali e la tutela dell'identità della comunità, che, tanto più nell'ambito elettorale, pare fondamentale garantire.

Non si può poi sottovalutare un altro aspetto. Se il presupposto per cui si ambisce a diventare rappresentanti di una comunità che si raccoglie attorno alla lingua italiana è un « sentimento di diversità », un desiderio di mantenere una barriera linguistica, la creazione di una frattura tra categorie di cittadini appare un effetto inevitabile. Ma tutto questo va nella direzione opposta rispetto all'integrazione di cui tanto si parla. In aggiunta, sembra ovvio evidenziare che un candidato eletto da pochi, una volta assunta la carica pubblica, diventa rappresentante di tutti, come il sistema democratico presuppone, e non è dunque ammissibile che comunichi in una lingua non accessibile a tutti.

Da ultimo, è bene precisare che la presente proposta di legge non contrasta con alcuna disposizione a favore delle minoranze linguistiche, che la legge e la Costituzione espressamente tutelano, fornendone una elencazione tassativa: albanese, catalano, tedesco, greco, sloveno e croato, francese, franco-provenzale, friulano, ladino, occitano e sardo (articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482).

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifiche alla legge 4 aprile 1956, n. 212)

1. Alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le comunicazioni, orali o scritte, relative alla campagna elettorale sono effettuate in lingua italiana o in una delle lingue tutelate ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 »;

b) all'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chiunque effettua comunicazioni relative alla campagna elettorale in violazione del quinto comma dell'articolo 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 1.000 ».

Art. 2.

(Modifiche alla legge 10 dicembre 1993, n. 515)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le medesime pubblicazioni sono redatte e diffuse in lingua italiana o in una delle lingue tutelate ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ».



19PDL0199190